



Circ. 18 - 2021/22

Brescia, 16 settembre 2021

Ai docenti
Al personale ATA
Alle famiglie
Agli studenti
Atti/mail/sito

Oggetto: INDICAZIONI SCENARI COVID 19 – RIPRESA FAQ ATS BRESCIA

I processi e le azioni correlate al contesto pandemico riflettono una molteplice criticità:

- stratificazione di fonti normative afferenti a istituzioni diverse;
- fluidità dell'evoluzione pandemica e, quindi, delle misure ad essa collegate;
- casistica variegata.

Punto di riferimento per il nostro territorio è l'**ATS di Brescia**, che, attraverso FAQ (<https://www.ats-brescia.it/faq>) aggiornate periodicamente, ci fornisce le linee da seguire.

Di seguito le FAQ ATS Brescia aggiornate alla Circolare Ministeriale 0036254 del 11/08/2021 (rev 14/09/2021).

1. Quali sono le precondizioni per poter accedere al nido e alla scuola?

Le precondizioni per la presenza al nido e a scuola di bambini, studenti e di tutto il personale a vario titolo operante:

- l'assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni precedenti;
- non essere in quarantena o in isolamento domiciliare.

(...)

Dovrà essere ridotta al minimo la presenza di genitori o loro delegati nei locali dei nidi e degli istituti scolastici se non strettamente necessari (es.: entrata/uscita scuola dell'infanzia).

L'Ordinanza del Presidente di Regione Lombardia prevede, in capo al datore di lavoro, l'obbligo di rilevazione della temperatura **(1)** per tutti i lavoratori prima dell'accesso al luogo di lavoro.

(1) O sottoscrizione di modulistica che prevede la dichiarazione iniziale di possesso delle condizioni e l'impegno ad informare ogni mutamento delle stesse.

2. Cosa deve fare un alunno o un operatore scolastico che rientra in Italia da Paesi esteri?

Rif: <https://www.ats-brescia.it/faq>

3. Per il rientro a scuola/servizio educativo dopo un periodo all'estero, serve un certificato?

Rif: <https://www.ats-brescia.it/faq>

4. Quando bisogna indossare la mascherina a scuola?

Il Comitato Tecnico Scientifico, in data 08 novembre 2020, a chiarimento di quanto riportato nel DPCM del 03/11/2020 e successivo verbale n. 34 del 12/07/2021, ha confermato, anche per il contesto scolastico, la misura relativa all'obbligatorietà della mascherina.

A partire dalla scuola primaria, dunque, la mascherina dovrà essere indossata sempre, da chiunque sia presente a scuola, durante la permanenza nei locali scolastici e nelle pertinenze (2), anche quando gli alunni sono seduti al banco e indipendentemente dalle condizioni di distanza (1 metro tra le rime buccali) previste dai precedenti protocolli.

Permangono non soggetti all'obbligo i bambini di età inferiore ai sei anni ed i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina.

Naturalmente è possibile abbassare la mascherina per bere, per i momenti della mensa e della merenda.

(...)

(2) Nel tragitto uscite/ingressi della scuola – cancelli esterni resta l'obbligo di indossare la mascherina, con l'invito ad un uso consapevole e rispettoso delle norme anche al di fuori del contesto-scuola.

5. Quale tipologia di mascherina deve essere indossata a scuola?

Secondo il parere del CTS, gli studenti devono indossare preferibilmente mascherine di tipo chirurgico (3) o di comunità (solo di tipo chirurgico ove non sia possibile rispettare il distanziamento). Per il personale della scuola il dispositivo di protezione delle vie respiratorie da adottarsi è la mascherina chirurgica o altro dispositivo previsto dal datore di lavoro sulla base della valutazione del rischio.

(3) È possibile fornire agli studenti le mascherine chirurgiche consegnate dal Ministero in sostituzione dei loro DPI personali. Una prima dotazione è stata fornita a tutti gli studenti il primo giorno di scuola.

6. Come avviene la tutela degli alunni e delle alunne con fragilità?

Particolare attenzione va posta agli alunni e studenti che hanno una delle seguenti condizioni di fragilità, che li pone a maggior rischio in caso di infezione da virus SARS-CoV-2:

- ✓ gravi immunodeficienze;
- ✓ cardiopatie congenite complesse a rischio di scompenso cardiocircolatorio;
- ✓ patologie che comportino la presenza di cateteri e/o stomie a permanenza;
- ✓ insufficienza respiratoria cronica;

- ✓ malattie metaboliche;
- ✓ gravi malattie della coagulazione;
- ✓ disabilità psichica e/o fisica che non consenta il rispetto delle norme igieniche di base;
- ✓ qualsiasi patologia che, a giudizio del pediatra curante, renda difficile il rispetto delle norme igieniche di base.

Il PLS/MMG segnala, in accordo con la famiglia, i soggetti fragili alla scuola, con una attestazione utile a rinforzare tutte le raccomandazioni di prevenzione che possono essere messe in atto dalla scuola.

La gestione di questa categoria di soggetti ha bisogno di una stretta sinergia tra pediatra/medico di medicina generale o il medico specialista, il referente scolastico Covid-19 e il Dipartimento di Prevenzione di ATS, allo scopo di garantire le misure idonee di prevenzione, attraverso la precoce identificazione dei casi di Covid-19:

- il PLS/MMG o specialista, a cui compete la valutazione clinica, pone particolare attenzione a segni e sintomi che si possono presentare nei suoi pazienti fragili e svolge la sorveglianza clinica del soggetto fragile che presenta una sintomatologia lieve;
- la scuola adotta tutte le misure previste dalle indicazioni nazionali e regionali, ponendo particolare attenzione verso questi alunni, attraverso una costante verifica delle misure di protezione;
- il Dipartimento di Prevenzione di ATS, qualora si verifichi un caso accertato di COVID-19 all'interno della scuola, informato dal referente scolastico COVID della presenza di alunne/i con fragilità anche al di fuori della classe frequentata dal soggetto positivo, effettua un'attenta inchiesta epidemiologica per l'identificazione dei contatti e valuta la necessità di estendere lo screening con tampone naso-faringeo.

L'ATS non effettua valutazioni cliniche dell'alunno e non può entrare nel merito di eventuali prescrizioni redatte dal medico curante. Nell'impossibilità di garantire quanto prescritto dal medico curante, la scuola propone la modalità di insegnamento da remoto.

7. Perché l'alunno si deve misurare la temperatura a casa e non a scuola?

Rif: <https://www.ats-brescia.it/faq>

8. Quali sono i sintomi che non precludono la frequenza a scuola?

Gli attuali indirizzi regionali per la gestione dei casi di sospetta infezione da Covid-19 in età evolutiva evidenziano che:

- il raffreddore/rinorrea, non accompagnata da febbre e/o altri sintomi (ad esempio: difficoltà respiratoria, tosse insistente);
- qualche colpo isolato di tosse, senza altri sintomi;

- il mal di testa lieve, senza altri sintomi;
- il mal di gola, senza altri sintomi;
- un episodio isolato di vomito, senza altri sintomi;
- una o due scariche molli, se non accompagnati da altri sintomi;

non debbano costituire motivo di allontanamento o precludere la frequenza a scuola (4).

(4) Attuali indirizzi regionali: potrebbero mutare. Nel dubbio interpretativo, ricordiamoci che abbiamo delle ottime università che hanno formato eccellenti medici (vedi FAQ 9).

9. Quali sono i sintomi sospetti per COVID-19 per cui è indicato stare a casa?

Nel caso in cui un alunno o un operatore scolastico presenti al proprio domicilio uno o più di questi sintomi:

- febbre > di 37,5°C, anche in assenza di altri sintomi;
- sintomi respiratori acuti (come tosse, rinite, difficoltà respiratorie);
- vomito (episodi ripetuti accompagnati da malessere);
- diarrea (tre o più scariche al giorno, con feci semiliquide o liquide);
- perdita/alterazione del gusto (in assenza di raffreddore);
- perdita/alterazione dell'olfatto (in assenza di raffreddore);

deve prima di tutto restare a casa, informare il Pediatra di Libera di Scelta o il Medico di Medicina Generale e attenersi scrupolosamente alle sue indicazioni.

10. Perché è importante comunicare tempestivamente alla scuola l'assenza degli alunni e del personale scolastico per motivi di salute?

I genitori e il personale scolastico devono comunicare tempestivamente alla scuola/asilo nido eventuali assenze per motivi di salute secondo le modalità stabilite dalla scuola stessa (5), in modo da rilevare l'eventuale presenza di due o più casi correlati (cluster) nella stessa classe. Qualora si verificasse un numero elevato di assenze improvvise di studenti e di insegnanti in una classe, il referente scolastico per il Covid-19 lo deve comunicare al Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria dell'ATS per le valutazioni di competenza.

- (5) Mail: bspm04000a@istruzione.it
 Oggetto: Segnalazione per referente Covid riferite alla FAQ 10.

11. Cosa deve fare la scuola quando rileva assenze per malattia?

Il referente scolastico per il Covid-19 deve mantenere monitorato l'andamento delle assenze per motivi di salute degli alunni e del personale scolastico della propria scuola/servizio, avvisando il Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria di ATS di Brescia, attraverso la casella di posta elettronica dedicata, solo quando si verifica un numero elevato di assenze improvvise di studenti in

una classe (es.: 40%, il valore deve tenere conto anche delle situazioni delle altre classi) o di insegnanti.

(...)

12. Cosa fare se un bambino/studente mentre è a scuola sviluppa febbre superiore a 37,5° e/o sintomi sospetti per COVID-19?

Il bambino/studente deve essere immediatamente isolato in un locale dedicato e dotato di mascherina chirurgica, qualora indossi una mascherina di comunità. Se minore, deve essere informata la famiglia.

Il 112, che è servizio di emergenza urgenza, deve essere chiamato esclusivamente in presenza di un'emergenza sanitaria e non in presenza di febbre e/o di generici sintomi respiratori.

Deve essere organizzato il suo rientro, quanto prima possibile, al domicilio, raccomandando ai genitori di contattare il proprio Pediatra o Medico di Famiglia.

Per identificare quanto più precocemente possibile i casi di Covid-19 nella collettività scolastica, è attivo un percorso facilitato con punti tampone a libero accesso, in modalità *drive through*.

Si possono rivolgere ai punti tampone a libero accesso i minori/alunni/studenti accompagnati da almeno un genitore, gli studenti delle scuole di secondo grado maggiorenni e gli operatori scolastici, nel caso in cui durante lo svolgimento delle attività scolastiche/educative abbiano presentato una sintomatologia suggestiva da Covid 19 o che abbiano ricevuto da Pediatra/MMG indicazione (anche telefonica) di sottoporsi a tampone. Per l'effettuazione del tampone, deve essere presentato il modulo di autocertificazione sul quale la scuola ha apposto preventivamente il proprio timbro. (6)

(...)

(6) "Se minore, deve essere informata la famiglia": fornire cellulari attivi alla scuola per contatto tempestivo. Il modulo per l'accesso al tampone deve essere timbrato se l'esordio è a scuola. Con esordio a casa nel modulo non serve il timbro, ma deve essere barrata una delle opzioni:

Di aver ricevuto indicazione ad effettuazione tampone nelle 24 ore precedenti da parte del Medico di Medicina Generale.

Di essere, asintomatico, a conclusione della quarantena in quanto contatto stretto di caso positivo in ambito scolastico.

Istruzioni: tempi, modi, orari, allegati da consegnare per l'accesso

<https://www.ats-brescia.it/identificazione-tempestiva-dei-casi-di-covid-19-a-scuola>

13. Come posso acquisire il referto del tampone naso-faringeo eseguito in uno dei Punti Tampone a libero accesso?

Il referto con l'esito del tampone effettuato presso i Punti tampone a libero accesso si può avere:

- consultando il Fascicolo Sanitario Elettronico della persona che ha fatto il tampone nella sezione Referti;

- chiedendo al proprio Medico/Pediatra di consultare il Fascicolo Sanitario Elettronico o di scaricarlo dalla piattaforma dedicata (se è stato espresso il consenso alla consultazione).

Si precisa che, per potere visionare l'intero Fascicolo sanitario del figlio, il genitore deve acquisire le credenziali OTP (codice usa e getta) del fascicolo (se non ne è già in possesso), rivolgendosi agli Sportelli di scelta e revoca della propria ASST di riferimento o ai Punti di accoglienza delle strutture sanitarie accreditate, munito della propria carta di identità e della Tessera Sanitaria del minore. Contestualmente, è opportuno dare il consenso alla consultazione del Fascicolo al proprio Medico di Medicina Generale/Pediatra di Libera Scelta, per favorire da parte del curante la consultazione del referto.

Inoltre, dal 17 febbraio 2021, è possibile accedere agli esiti dei tamponi molecolari, consultando il seguente link (<https://www.fascicolosanitario.regione.lombardia.it/esito-tampone-covid>), muniti di Codice Fiscale, numero di Tessera Sanitaria ed un codice univoco nazionale (CUN), che identifica in maniera puntuale ogni singolo tampone e che viene inviato tramite SMS al cittadino, così come descritto nella GUIDA DEL SERVIZIO.

14. È previsto l'isolamento in attesa del referto del tampone?

Coloro che eseguono il tampone (minore/alunno/studente/personale scolastico) in quanto casi sospetti sono tenuti a rispettare l'isolamento a domicilio in attesa del referto.

I contatti stretti di caso sospetto legato all'ambito scolastico (familiari conviventi, compagni di classe o altri contatti stretti) non sono tenuti all'isolamento domiciliare fiduciario. È comunque fortemente raccomandato un atteggiamento prudenziale, in particolare per i contatti stretti continuativi (ad esempio i genitori): utilizzo delle mascherine in ogni situazione, evitare ove possibile o comunque ridurre i momenti di socialità e l'utilizzo di mezzi pubblici.

15. Cosa succede quando un alunno risulta positivo al COVID19? O un docente? O il personale scolastico?

La segnalazione viene gestita direttamente dal Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria di ATS, che valuta caso per caso e fornisce le indicazioni e le disposizioni conseguenti, a seconda di quanto emerge dall'inchiesta epidemiologica, direttamente all'interessato e ai familiari e alla scuola, quando coinvolta.

La Circolare regionale n. G1.2020.0035496 del 24/10/2020 prevede che, nel caso in cui una persona positiva abbia frequentato la scuola nelle 48 ore precedenti l'esordio dei sintomi (o, se non ha avuto sintomi, nelle 48 ore precedenti l'esecuzione del tampone), la scuola sospenda in via precauzionale le attività didattiche in presenza per la classe ed anticipi ai genitori la comunicazione della quarantena, in attesa che ATS compia le indagini del caso e confermi le misure preventive da attuare nei confronti degli alunni/e, del personale docente e non docente.

Se la misura della quarantena verrà confermata dall'Autorità sanitaria, verrà inviata a tutti i genitori della classe interessata la "Disposizione di quarantena" con precise indicazioni relative alle date dell'isolamento ed alle norme igienico sanitarie da rispettare in questo periodo.

16. In caso di positività al test molecolare o antigenico per Covid-19, dopo quanti giorni di isolamento fiduciario una persona può rientrare in comunità/riprendere la vita sociale?

Casi Covid-19 con variante (sospetta o confermata) NON sottoposta a sorveglianza speciale:

ASINTOMATICI: il rientro in comunità è previsto dopo 10 giorni di isolamento al termine del quale risulti eseguito un tampone molecolare o antigenico negativo.

SINTOMATICI: il rientro in comunità è previsto dopo 10 giorni di isolamento, di cui almeno gli ultimi 3 senza sintomi, al termine del quale risulti eseguito un tampone molecolare o antigenico negativo.

Le persone che continuano a risultare positive al test molecolare o antigenico per Covid-19, in caso di assenza di sintomatologia da almeno 7 giorni, potranno interrompere l'isolamento fiduciario al termine del 21° giorno.

Casi Covid-19 con variante (sospetta o confermata) sottoposta a sorveglianza speciale:

ASINTOMATICI: il rientro in comunità è previsto dopo 10 giorni di isolamento al termine del quale risulti eseguito un tampone molecolare negativo.

SINTOMATICI: il rientro in comunità è previsto dopo 10 giorni di isolamento, di cui almeno gli ultimi 3 senza sintomi, al termine del quale risulti eseguito un tampone molecolare negativo.

Le persone che continuano a risultare positive al test molecolare per Covid-19 potranno interrompere l'isolamento fiduciario solo dopo test molecolare negativo.

Per tutti i casi positivi al COVID-19, la riammissione a scuola è subordinata al rilascio, da parte del Pediatra di libera scelta o del Medico di medicina generale, di nulla osta al rientro in collettività, a seguito della conferma di avvenuta guarigione (assenza di sintomi e/o test negativo). (7)

(7) Ripresa delle disposizioni di ATS: *“Per tutti i casi positivi al COVID-19, la riammissione a scuola è subordinata al rilascio, da parte del Pediatra di libera scelta o del Medico di medicina generale, di nulla osta al rientro in collettività, a seguito della conferma di avvenuta guarigione (assenza di sintomi e/o test negativo)”*.

17. Che cosa accade ai compagni di sezione/classe e agli insegnanti che sono stati esposti a un caso COVID-19?

Quando un alunno/operatore scolastico risulta positivo al test per Covid-19, il Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria di ATS avvia l'indagine epidemiologica e la contestuale ricerca dei contatti stretti (8). Il Referente scolastico Covid deve fornire al suddetto Dipartimento l'elenco degli alunni e degli insegnanti che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l'insorgenza di sintomi nel caso Covid-19 positivo o, in assenza di sintomi, nelle 48 ore precedenti la raccolta del campione positivo del caso.

I contatti stretti, identificati dal Dipartimento di Prevenzione, sono posti in quarantena per 7 o 10 giorni dall'ultima esposizione con il caso Covid-19, a seconda dello stato vaccinale.

Si raccomanda ai contatti obbligati alla misura di quarantena di informare il proprio Medico di Medicina Generale/Pediatra di Famiglia e di contattarlo tempestivamente in caso di insorgenza di sintomi, anche lievi.

(8) I compagni di classe che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti sono considerati contatti stretti. I docenti e altro personale: viene valutato.

18. Come avviene il rientro in comunità dopo assenza per quarantena, in quanto contatto di caso positivo?

Il rientro in collettività dei contatti di caso Covid-19, identificati dal Dipartimento di Prevenzione, possono avvenire secondo le seguenti modalità:

Contatti stretti di casi Covid-19 che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni:

- Il rientro in comunità è previsto, in assenza di sintomi, dopo 7 giorni dall'ultimo contatto con il caso positivo e a seguito di TEST MOLECOLARE o ANTIGENICO NEGATIVO eseguito a partire dal 7° giorno di quarantena.

Contatti stretti di casi Covid-19 NON vaccinati o che NON hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni:

- Il rientro in comunità è previsto, in assenza di sintomi, dopo 10 giorni dall'ultimo contatto con il caso positivo e a seguito di TEST MOLECOLARE o ANTIGENICO NEGATIVO eseguito a partire dal 10° giorno di quarantena.

- In base alla Circolare Ministero della Salute 0036254 del 11/08/2021, che aggiorna le misure di quarantena ed isolamento alla luce della circolazione delle nuove varianti, in presenza di un caso Covid-19 con sospetta o accertata variante sottoposta a sorveglianza speciale, anche i contatti che hanno avuto un'esposizione a basso rischio di infezione sono posti in quarantena per 10 giorni dall'ultimo contatto con il caso Covid-19 positivo.

Per tutti i contatti obbligati alla misura di quarantena, la riammissione a scuola è subordinata al rilascio, da parte del Pediatra di libera scelta o del Medico di medicina generale, di nulla osta al rientro in collettività, a seguito della negatività al test molecolare o antigenico rapido. (9)

(9) Ripresa delle disposizioni di ATS: *“Per tutti i contatti obbligati alla misura di quarantena, la riammissione a scuola è subordinata al rilascio, da parte del Pediatra di libera scelta o del Medico di medicina generale, di nulla osta al rientro in collettività, a seguito della negatività al test molecolare o antigenico rapido”*.

19. Per il rientro in comunità dopo un'assenza dovuta a motivi sanitari per cui non si è attivato un percorso di accertamento Covid-19, serve un certificato medico?

In caso di sintomatologia/malattia non riferibile a Covid-19, il Medico di Medicina Generale o Pediatra gestisce la situazione indicando alla famiglia le misure di cura e concordando, in base all'evoluzione del quadro clinico, i tempi per il rientro al servizio educativo/scuola.

In coerenza con le indicazioni regionali sull'abolizione degli obblighi relativi al certificato di riammissione di cui alla LR 33/2009 art. 60 comma 1, NON è richiesta alcuna certificazione/attestazione per il rientro rilasciata da parte del medico o pediatra.

Analogamente non è richiesta autocertificazione da parte della famiglia, ma si darà credito alla famiglia e si valorizzerà quella fiducia reciproca alla base del patto di corresponsabilità fra comunità educante e famiglia. Eventualmente, la scuola potrà richiedere una dichiarazione da parte del genitore dei motivi dell'assenza. (10)

(10) Ripresa delle indicazioni di ATS: "1- In caso di sintomatologia/malattia non riferibile a Covid-19, il Medico di Medicina Generale o Pediatra gestisce la situazione. 2- NON è richiesta alcuna certificazione/attestazione per il rientro rilasciata da parte del medico o pediatra. 3- Non è richiesta autocertificazione da parte della famiglia. 4- Eventualmente, la scuola potrà richiedere una dichiarazione da parte del genitore dei motivi dell'assenza".

Diventa importante rimarcare gli impegni assunti con la sottoscrizione del patto di corresponsabilità.

20. I genitori che lavorano possono richiedere il Congedo Covid-19 per la quarantena scolastica dei figli?

Rif: <https://www.ats-brescia.it/faq>

21. Se un alunno o un insegnante è posto in isolamento perché convivente di un caso COVID-19, i compagni di classe e gli insegnanti necessitano a loro volta di un periodo di isolamento?

I compagni di classe e gli insegnanti di un alunno o di un insegnante posto in quarantena, poiché convivente di un caso Covid-19, NON necessitano a loro volta di isolamento, a meno di specifiche valutazioni del Dipartimento di Igiene Prevenzione Sanitaria.

22. Quale distanziamento è previsto nelle scuole?

Istruzione primaria e secondaria.

Il distanziamento previsto è da intendersi:

- nella "zona banchi" di minimo un 1 metro tra le rime buccali degli studenti calcolato dalla posizione seduta al banco dello studente, avendo pertanto riferimento alla situazione di staticità;
- nella "zona cattedra" è imprescindibile la distanza di 2 metri lineari tra il docente e l'alunno nella "zona interattiva" della cattedra, identificata tra la cattedra medesima ed il banco più prossimo ad essa.

L'utilizzo della mascherina è necessario sempre, anche quando gli alunni sono seduti al banco ed indipendentemente dalle condizioni di distanza.

(...)

23. Indicazioni per gli studenti con disabilità

La gestione degli alunni con disabilità certificata dovrà essere pianificata anche in riferimento alla numerosità, alla tipologia di disabilità, alle risorse professionali specificatamente dedicate, garantendo in via prioritaria la didattica in presenza.

Non sono soggetti all'obbligo di utilizzo della mascherina gli studenti con forme di disabilità non compatibili con il suo uso continuativo.

24. Servono spazi liberi nel caso sia necessario isolare temporaneamente persone (bambini, alunni, operatori) con febbre e sintomi respiratori?

Rif: <https://www.ats-brescia.it/faq>

25. Come vengono puliti gli ambienti scolastici?

Rif: <https://www.ats-brescia.it/faq>

26. Sono previste indicazioni per quanto riguarda la refezione scolastica?

Rif: <https://www.ats-brescia.it/faq>

27. È possibile utilizzare le aule didattiche per il consumo dei pasti?

Rif: <https://www.ats-brescia.it/faq>

28. Se si usano le aule didattiche per il consumo dei pasti, quali documenti vanno predisposti?

Rif: <https://www.ats-brescia.it/faq>

29. Se vengono utilizzati per il pranzo altri locali, diversi dalla mensa e dall'aula didattica, deve essere presentata una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)?

Rif: <https://www.ats-brescia.it/faq>

Referenti Covid Liceo de André

Prof. Denis Angelo Ruggeri

Prof. Gianfranco Metelli

Prof. Massimo Pesenti

Dirigente scolastico

collaboratore del Dirigente

collaboratore del Dirigente

Cordiali saluti.

Il Dirigente scolastico
Prof. Denis Angelo Ruggeri

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993*